

ORIGINALE

N. 305/96 T. Reg. Gen. N. 829 197 Reg. Sent.



**REPUBBLICA ITALIANA**

*in nome del Popolo Italiano*

**LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA**

Sezione Prima Penale

Composta dai signori:

1 - dr. **Orazio VIELE** Presidente  
2 - dr. **Franco GADDARI** Consigliere rel.  
3 - dr. **Massimo VITALI** Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**s e n t e n z a**

nella causa penale trattata con il rito camerale

**c o n t r o**

**DI PIETRO Antonio** nato a Montenero di Bisaccia (Campo Basso) il 2 ottobre 1950 e residente in Curno (Bergamo) via Lungo Brembo 64, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Massimo DINOIA del foro di Milano.

**LIBERO PRESENTE**

**REA Eleuterio Stefano** nato a Napoli il 28 luglio 1946 e residente in Milano via San Michele del Carso, 20 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Pasquale BALZAMO PROTA del foro di Milano (elezione di domicilio faldone II foglio 848).

**LIBERO NON COMPARSO**

N. 1519/95 Not.Reato

**SENTENZA**

in data 9 luglio 1997

Li, \_\_\_\_\_  
Spedito Estratto ex art.15 l.c.  
Reg. Esec. C.P.P.

Depositata in cancelleria

28 AGO. 1997

**IL CANCELLIERE**

COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
(Corradini De Gatti)

Li, 28-08-97 fatto  
fatto avviso di cui  
artt.128/548 l.c. C.P.P.

Li, \_\_\_\_\_  
fatto avviso di che  
art.151 C.P.P. 1930

Li, \_\_\_\_\_  
Estratto contumaciale  
con avviso ex art.548 C.P.P.

Li, \_\_\_\_\_  
Atti alla Corte Suprema di  
Cassazione

Li, \_\_\_\_\_  
data restituzione atti

**PASSATA IN GIUDICATO**

Li, Come da comunicazione in  
colloc alla sentenza

Li, \_\_\_\_\_  
fatto sched \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_  
fatta parcella

N. \_\_\_\_\_ Camp. Pen.

Li, 14-11-97 fatto  
fatto estratto per esecuzione

**PILLITTERI Giampaolo** nato a Sesto Calende (Varese) il 5 dicembre 1940 e residente in Milano, via Mammora 49.

**LIBERO NON COMPARSO**

**DE BIASE Domenico** nato a Roma il 24 settembre 1947 e residente in Roma via Piediluco 16;

**LIBERO PRESENTE**

**DINACCI Ugo** nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 12 aprile 1931 e residente in Roma via San Godenzo 136, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giovanni FRIGO del foro di Brescia;

**LIBERO NON COMPARSO**

**I M P U T A T I**

**DI PIETRO Antonio:**

A) del reato previsto e punito dagli articoli 81 e 317 del Codice Penale perché, quale magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto, e quindi Pubblico Ufficiale, abusava della sua qualità in particolare:  
- induceva Giancarlo GORRINI, titolare di fatto della MAA Assicurazioni - e, come definitivamente accertato con sentenza del 29 novembre 1995 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, all'epoca già da anni ampiamente coinvolto in condotte costituenti i reati di appropriazione indebita, truffa aggravata e falso in bilancio con riferimento alla gestione della suddetta Campagna:

1) a versargli indebitamente la somma di lire 100.000.000 sotto forma di finanziamento senza previsione di restituzione e di corresponsione di interessi;

2) a cedergli indebitamente a titolo gratuito l'autovettura Mercedes 300 CE, che a sua volta rivendeva a Giuseppe LUCIBELLO utilizzando il ricavato di lire 20.000.000 per l'acquisto di altra autovettura.

Omettendo di provvedere alla restituzione, seppur parziale, delle somme relative alla

vicende di cui sopra nonostante il GORRINI avesse assunto da tempo la qualità di indagato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano con riferimento ai reati di truffa aggravata, appropriazione indebita e falso in bilancio per la gestione della MAA Assicurazioni (procedimento numero 15107/92 Mod.21) e provvedendo alla restituzione delle somme di cui ai punti 1) e 2) soltanto nell'aprile (per i 20.000.000 dell'auto) e nel settembre-ottobre 1994, senza corresponsione di interessi, allorché si era avuta notizia di un'approfondita ispezione ministeriale di carattere generale sulla Procura della Repubblica di Milano con riferimento anche ai comportamenti e ai rapporti intrattenuti dai magistrati che si occupavano delle inchieste sulla cosiddetta "Tangentopoli".

3) ad affidare alla avvocatessa Susanna MAZZOLENI, convivente del DI PIETRO, un consistente numero di cause civili della MAA Assicurazioni pendenti presso il Foro di Milano già in carico allo studio dell'avvocato Gastone MORELLI che per anni era stato il fiduciario della Compagnia su Milano, nonché cause nuove, sempre presso il Foro di Milano, provenienti prevalentemente dall' Ispettorato sinistri di piazza De Angeli.

In Milano tra la fine dell'anno 1989 e il 1990 per fatti di cui ai nn.1) e 2), tra la fine del 1990 e il giugno 1993 per fatti di cui al punto 3).

B) del reato previsto e punito dall'articolo 317 del Codice Penale perché quale magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto, e quindi Pubblico Ufficiale, abusava ripetutamente della sua qualità ed in particolare: induceva Giancarlo GORRINI, titolare di fatto della MAA Assicurazioni - e, come definitivamente accertato con sentenza del 29 novembre 1995 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, all'epoca già da anni ampiamente coinvolto in condotte costituenti i reati di appropriazione indebita, truffa aggravata e falso in bilancio con riferimento alla gestione della suddetta Compagnia -, ad intervenire indebitamente, unitamente a D'ADAMO Antonio e MAGGIORELLI Franco, per ripianare debiti per almeno 600.000.000 contratti da Eleuterio REA scommettendo alle corse dei cavalli, prospettando anche il pericolo che ove non fossero stati ripianati i suddetti debiti, REA avrebbe potuto essere coinvolto in uno scandalo con conseguente danno per lo stesso e per le persone che ne avevano sostenuto la nomina a Comandante del

Corpo di Polizia Municipale di Milano (tra cui lo stesso DI PIETRO, PILLITTERI con eventuali riflessi sul cognato di costui Bettino CRAXI).

In Milano nel 1991.

**DI PIETRO Antonio e PILLITTERI Giampaolo:**

l) del reato previsto e punito dagli articoli 110 e 324 del Codice Penale (in relazione all'articolo 2, terzo comma, del Codice Penale) e 16 Legge 26 aprile 1990 n.86 (con riferimento all'attuale articolo 323, secondo comma, del Codice Penale) per avere, in concorso tra loro, PILLITTERI Giampaolo quale Sindaco di Milano e presidente della commissione esaminatrice di cui si dirà, DI PIETRO quale magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto e nominato tramite il PILLITTERI componente esperto della commissione del concorso per esami e titoli al posto di Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Milano, preso un interesse privato in atti e comportamenti materiali inerenti gli uffici da loro personalmente ricoperti nonché quello di componenti della commissione suindicata di cui illegittimamente si determinavano di far parte.

In particolare gli imputati prendevano l'interesse di cui sé detto con le seguenti rispettive condotte abusive:

**PILLITTERI Giampaolo:**

- dapprima determinando un consenso politico sulla nomina del REA, amico personale suo e del DI PIETRO nonché di altri esponenti del mondo politico-amministrativo che allora predominava in Milano, e proponendo la suddetta nomina mediante il sistema della cosiddetta chiamata diretta;

- successivamente, non potendosi operare con quella procedura, determinando la scelta del concorso per titoli ed esami, nonostante fossero già in servizio presso l'amministrazione comunale diversi funzionari aventi la qualifica funzionale necessaria per l'assunzione dell'incarico;

- ottenendo la nomina quale componente esperto del dottor DI PIETRO persona particolarmente legata al REA e a lui stesso da stretti vincoli di amicizia;

DI PIETRO Antonio:

- concertando e accettando la sua nomina a componente esperto della Commissione quale magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, in tal caso fatto indicare dal Procuratore della Repubblica, dottor BORRELLI, nonostante si opponessero evidenti ragioni di opportunità, rappresentate:

1) in primo luogo dagli stretti risaputi vincoli di amicizia che lo legavano al REA e allo stesso PILLITTERI;

2) dal fatto che già gli organi d'informazione avevano riportato la palesata volontà degli ambienti politici milanesi di pervenire alla nomina del REA e avevano descritto un clima complessivo che avrebbe potuto far ipotizzare un ricorso alla magistratura ordinaria;

3) della circostanza che, oggettivamente alla Procura della Repubblica competono compiti di controllo sugli organi comunali e su quelli addetti alla vigilanza in particolare;

- partecipando alla prima seduta della suddetta commissione, seduta nella quale vennero stabiliti i criteri di massima da adottare per l'espletamento del concorso e determinati i punteggi da attribuire ai titoli;

così comportandosi nonostante non fosse intervenuta la preventiva necessaria autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura e vi fosse il parere sostanzialmente contrario del capo dell'Ufficio alla partecipazione a quei lavori, proprio a ragione della mancanza di detta autorizzazione, e rinunciando, poi, all'ulteriore partecipazione ai lavori della commissione anche a seguito dell'intervento dell'allora Procuratore Generale.

Entrambi gli imputati facendo ciò allo scopo di favorire il dottor Eleuterio Stefano REA, loro amico personale, poi risultato vincitore del concorso per esami e titoli al posto di Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Milano indetto con deliberazione della Giunta Comunale di Milano de 11 aprile 1989 n.2182, cui volevano procurare l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall'assunzione di un impiego cui il REA era interessato particolarmente per non lasciare la sede di Milano.

In Milano nei mesi di giugno/luglio 1989.

**REA Eleuterio:**

L) del reato previsto e punito dagli articoli 110, 117, 324 del Codice Penale (in relazione all'articolo 2, terzo comma, del Codice Penale) e 16 Legge 26 aprile 1990 n.86 (con riferimento all'attuale articolo 323, secondo comma, del Codice Penale) per avere concorso nel reato ascritto a PILLITTERI e DI PIETRO nella forma dell'istigazione.

In Milano nei mesi di giugno/luglio 1989.

**DINACCI Ugo e DE BIASE Domenico:**

D) del reato previsto e punito dall'articolo 361 del Codice Penale perché, nelle rispettive qualità di Capo dell'Ispettorato presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed Ispettore Generale delegato all'inchiesta amministrativa di cui appresso, nell'esercizio delle loro funzioni, omettevano di denunciare all'Autorità Giudiziaria di Brescia, cui avevano obbligo di riferire, i fatti-reato di cui avevano avuto notizia nell'espletamento dell'inchiesta n.1296/94 condotta nei confronti del dottor Antonio DI PIETRO, magistrato in servizio con funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano.

In Roma dal 23 novembre 1994.

Accertato in Brescia il 19 maggio 1995.

E) del reato previsto e punito dall'articolo 328, primo comma, del Codice Penale perché, nelle qualità di cui al capo che precede, omettevano di dare comunicazione delle conclusioni della inchiesta n.1296/94 condotta nei confronti del dottor Antonio DI PIETRO, magistrato in servizio con funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano, al Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria - cui peraltro era stata data notizia dell'inizio -, al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, titolare di autonomo potere di azione disciplinare, e al Consiglio Superiore della Magistratura, cui gli atti andavano trasmessi ai fini dell'eventuale inizio della procedura per il trasferimento per sopravvenuta incompatibilità ambientale.

In Roma dal 12 dicembre 1994.

Accertato in Brescia il 19 maggio 1995.

**A P P E L L A N T E**  
**il Pubblico Ministero**

Avverso la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Brescia, in data 29 marzo 1996, che dichiarava non luogo a procedere nei confronti di DI PIETRO Antonio, PILLITTERI Giampaolo e REA Eleuterio Stefano in ordine ai reati tutti loro rispettivamente ascritti perchè i fatti non sussistono.

Dichiara altresì non luogo a procedere nei confronti di DINACCI Ugo e DE BIASE Domenico in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E) perchè i fatti non sussistono.

**P A R T E C I V I L E**

**GORRINI Giancarlo** elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carlo TAORMINA del foro di Roma.

In esito all'odierna udienza camerale;

Udita la relazione del Consigliere dottor **Franco GADDARI**;

Udita la requisitoria del S.P.G. dottor **Raimondo GIUSTOZZI**;

Udita la difesa della Parte Civile;

Udita la difesa, la Corte osserva:

**LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 8 aprile 1995 è pervenuto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia un esposto ritenuto anonimo (non contenendo tale scritto alcun elemento idoneo a identificare a chi corrispondesse la firma "SALVI Giovanni", apposta sul documento). Tale esposto ha riferito di una serie di comportamenti, ritenuti scorretti, tenuti dal dottor Antonio DI PIETRO, già magistrato presso la Procura della Repubblica di Milano.

Lo scritto, richiamando delle accuse contro il DI PIETRO già pubblicate sul settimanale "Il Sabato" del 17 luglio 1993 (vedasi foglio 94 e seguenti, volume II),

faceva riferimento ai rapporti fra l'ex magistrato e GORRINI Giovanni, già vicepresidente della MAA Assicurazioni di Milano e alla partecipazione del DI PIETRO alla commissione giudicatrice del concorso per comandante dei Vigili Urbani di Milano vinto da REA Eleuterio, e prospettava l'esistenza di un collegamento fra le dimissioni rassegnate dal magistrato dall'Ordine Giudiziario e le descritte condotte. Lo scritto, in particolare, menzionava le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia in ordine ai rapporti intercorsi fra DI PIETRO e gli imprenditori "GORRINI, MAGGIORELLI e D'ADAMO" per sanare i debiti di gioco del REA, e in ordine all'intervento del magistrato nella procedura di concorso dianzi ricordata.

Il Procuratore della Repubblica di Brescia, in data 19 aprile 1995, ha quindi iniziato preliminari accertamenti volti ad identificare il sedicente Giovanni SALVI e le altre persone menzionate nell'esposto (vedasi fogli 14-23, volume I), e ha fatto confluire nel procedimento originato dall'anonima segnalazione (contrassegnato col n.52/95 mod.46) sia la relazione dell'Ispezione ministeriale n.1296/2006, stralciata (vedasi foglio 28 e seguenti, volume I) da altro procedimento riguardante lo stesso DI PIETRO e il Generale della Guardia di Finanza Giuseppe CERCIELLO (nel quale era stata acquisita in data 9 maggio 1995, su richiesta del Pubblico Ministero, insieme con altra relazione ispettiva che aveva riguardato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in generale, e il dottor Antonio DI PIETRO in particolare), sia i documenti ad essa relativi pervenuti in data 11 maggio 1995 (nota di trasmissione, da parte del Capo dell'Ispettorato, del verbale di audizione del GORRINI in data 23 novembre 1994: foglio 46, volume I; nota di incarico all'espletamento degli accertamenti da parte del Ministro in data 29 novembre 1994: foglio 47, volume I; verbale delle dichiarazioni rese dal GORRINI il 23 novembre 1994: foglio 48 e seguenti, volume I; verbale delle dichiarazioni rese da ROCCA Osvaldo il 30 novembre 1994: foglio 59 e seguenti, volume I; proposta di archiviazione della procedura da parte del Capo dell'Ispettorato e trasmissione degli atti in archivio da parte del Ministro, in data 12 dicembre 1994: foglio 72, volume I).

Nella stessa data di arrivo dei menzionati documenti (11 maggio 1995) il Pubblico Ministero ha disposto l'iscrizione di Antonio DI PIETRO nel registro di cui all'articolo 335 del Codice di Procedura Penale per condotte criminose, riconducibili ai reati di cui

agli articoli 81 capoverso, 317 del Codice Penale, riguardanti i rapporti fra DI PIETRO e GORRINI, e 323 del Codice Penale, commesse in Milano dalla fine del 1989 fino all'ottobre del 1994 (vedasi foglio 73, volume II), dando così vita al procedimento contrassegnato al n.1519/95 mod.21 dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Successivamente, sentiti il GORRINI in data 26 maggio 1995 (vedasi foglio 118, volume II, procedimento 1519/95 e foglio 2, volume I, del procedimento 1930/95, di cui "infra") e l'ex sindaco di Milano PILLITTERI Giampaolo in data 3 giugno 1995 (vedasi fogli 14-17, volume I, del citato procedimento 1930/95), e sulla base di quanto era stato scritto, come già ricordato, sul settimanale "Il Sabato", il Pubblico Ministero, in data 8 giugno 1995 (vedasi fogli 405-406, volume I, procedimento 1519/95), ha chiesto al Pubblico Ministero di Milano, che procedeva contro REA Eleuterio per fatti di abuso in atti di ufficio, e che indagava anche su pretesi illeciti del concorso a comandante dei Vigili Urbani di Milano vinto dal REA, e a tal carica nominato con deliberazione della Giunta Comunale di Milano n.2182 dell'11 aprile 1989, copia di alcuni atti (vedasi fogli 41-535; 544-578; 653-655; 698-713), fra i quali l'interrogatorio reso dal REA, la documentazione afferente il concorso, le informazioni di alcuni testimoni, e, con provvedimento del 21 giugno 1995, ha stralciato dal procedimento n.1519/95 mod.21 gli atti relativi al concorso di cui si tratta, dando vita all'autonomo procedimento a carico di Antonio DI PIETRO, PILLITTERI Giampaolo e REA Eleuterio, contrassegnato, come si è anticipato, con il n.1930/95 mod.21 dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia.

Le ipotesi di reato erano, quanto ad Antonio DI PIETRO e a Giampaolo PILLITTERI, quella di avere in Milano, nei mesi di giugno e luglio 1989, preso un interesse privato in atti e comportamenti materiali inerenti gli uffici da loro personalmente coperti (il PILLITTERI nella sua qualità di Sindaco, ed entrambi nella qualità di componenti della commissione del concorso sopra menzionato, e il DI PIETRO, altresì, in concorso con la condotta tenuta nella sua specifica veste dal PILLITTERI; quanto ad Eleuterio REA, quella di avere concorso nelle suddette condotte come istigatore, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.

Gli atti di questa indagine sono stati raccolti nei faldoni 23, 24, 25 degli atti del

**Pubblico Ministero, indicati anche come volumi I, II, III.**

Nell'ambito del procedimento n.1519/95 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha poi ravvisato elementi di responsabilità penale, riconducibili alle ipotesi criminose di cui agli articoli 361 e 328 del Codice Penale, nei confronti di Ugo DINACCI e Domenico DE BIASE, rispettivamente Capo dell'Ispettorato presso il Ministero di Grazia e Giustizia e Ispettore Generale delegato per la menzionata inchiesta amministrativa n.1294/94.

Quanto al reato di cui all'articolo 361 del Codice Penale (indicato come commesso in Roma dal 23 novembre 1994, e come accertato in Brescia il 19 maggio 1995), l'Accusa ha fatto riferimento alla mancata trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente (nella specie, ex articolo 11 del Codice di Procedura Penale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia) di una informativa circa i fatti relativi ad Antonio DI PIETRO, dei quali i due ispettori erano venuti a conoscenza nell'ambito dell'inchiesta dell'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia, che era conseguita alle dichiarazioni rese da GORRINI Giancarlo nel novembre 1994.

Quanto al reato di cui all'articolo 328 del Codice Penale (indicato come commesso in Roma dal 12 dicembre 1994, e come accertato in Brescia il 19 maggio 1995) l'Accusa ha dato rilievo all'omessa trasmissione della relazione di inchiesta al Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Procuratore della Repubblica, infine, ha ravvisato elementi di responsabilità penale nelle condotte, emerse nel corso delle indagini, che si assumevano essere state tenute dagli stessi Ugo DINACCI e Domenico DE BIASE, nonché da Cesare PREVITI e da Paolo BERLUSCONI, in relazione alle dimissioni dall'Ordine Giudiziario rassegnate da Antonio DI PIETRO, condotte valutate come concussive nei confronti di tale magistrato, e quanto ad Ugo DINACCI e a Domenico DE BIASE, anche in relazione ai contenuti e alle forme dell'inchiesta ispettiva ministeriale svolta a carico di Antonio DI PIETRO nel novembre-dicembre 1994, e in quelle di Vittorio D'AIELLO, di Stefano TRALDI e di ROCCA Osvaldo (i primi due, imputati di favoreggiamento personale a vantaggio di alcune delle persone coinvolte nelle indagini e il ROCCA di false

informazioni al Pubblico Ministero).

In data 20 dicembre 1995, stralciati gli atti relativi ad altri episodi ritenuti penalmente rilevanti nei confronti di Antonio DI PIETRO, come da provvedimento 7 ottobre 1995 (vedasi faldone 4, volume XIII), il Procuratore della Repubblica di Brescia ha chiesto al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Brescia il rinvio a giudizio, davanti a tale organo giudicante, di Antonio DI PIETRO, di Giampaolo PILLITTERI, di Eleuterio REA, di Ugo DINACCI e di Domenico DE BIASE, nonché di Cesare PREVITI, Paolo BERLUSCONI, Vittorio D'AIELLO, Stefano TRALDI e Osvaldo ROCCA, sia con riferimento alle imputazioni di cui al procedimento n.1519/95, sia con riferimento alle imputazioni di cui al procedimento n.1930/95.

È stato quindi espletato l'incidente probatorio chiesto dall'Accusa per l'utilizzabilità di numerose intercettazioni telefoniche, con pronunzia di alcune ordinanze relative a tale tema, sono stati riuniti i procedimenti n.1519/95 e n.1930/95, è stata dichiarata la sospensione del processo relativamente alla posizione del ROCCA (imputato, come si è detto, del reato di cui all'articolo 371 bis del Codice Penale: capo 4 dell'originaria rubrica), alla luce del secondo comma della norma citata, è stata proposta costituzione di parte civile di Giancarlo GORRINI nei confronti di Antonio DI PIETRO (relativamente ai reati di cui ai capi A e B della rubrica), è stata prodotta dal Pubblico Ministero ampia documentazione della suppletiva attività di indagine dal medesimo svolta, sono state prodotti documenti e memorie ex articoli 121 e 234 del Codice di Procedura Penale sia dai difensori degli imputati sia dal difensore della parte civile, con allegazione, quanto ad Antonio DI PIETRO, anche di materiale documentativo relativo ad attività svolta ex articolo 38 disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Penale.

In data 25 marzo 1996 è iniziata la discussione che si è protratta, per diverse udienze, fino a quella del giorno 29 marzo 1996.

In esito alla discussione, il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Brescia, con sentenza di pari data, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di DI PIETRO Antonio, PILLITTERI Giampaolo e REA Eleuterio Stefano in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti, e nei confronti di DINACCI Ugo e di DE BIASE Domenico in ordine ai reati di cui agli articoli 361 e 328, comma primo, del Codice

Penale (capi D ed E della rubrica originaria), perchè i fatti non sussistono.

Con decreto di pari data il Giudice dell'Udienza Preliminare ha invece disposto il rinvio a giudizio di DINACCI Ugo, di DE BIASE Domenico, di PREVITI Cesare e di BERLUSCONI Paolo in relazione alla imputazione di concussione in danno di Antonio DI PIETRO (capo C della rubrica originaria), e ha rimesso per competenza al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano gli atti relativi alle posizioni di D'AIELLO Vittorio e di TRALDI Stefano (capi F e G della rubrica originaria).

La sentenza è stata impugnata dal Pubblico Ministero che, con atto del 10 maggio 1996, ha chiesto alla Corte di Appello di Brescia di disporre il rinvio a giudizio di DI PIETRO Antonio, PILLITTERI Giampaolo, REA Eleuterio Stefano, DE BIASE Domenico, DINACCI Ugo davanti al Tribunale di Brescia, per rispondere dei reati loro ascritti.

Il Presidente della Corte di Appello ha fissato la data della odierna Camera di Consiglio con decreto del 6 giugno 1997, ritualmente notificato al Procuratore Generale, agli imputati, alla parte civile e ai rispettivi difensori.

In data 2 luglio 1997 il difensore di Antonio DI PIETRO ha depositato copia della sentenza 21 gennaio 1997 del Tribunale di Brescia, che ha deciso in ordine alle ricordate imputazioni per le quali era stato disposto il rinvio a giudizio, e altri dodici documenti.

## **I FATTI**

### **Premessa**

Nella esposizione dei fatti di causa si farà riferimento sia alle varie condotte, sia alle argomentazioni svolte dal Giudice dell'Udienza Preliminare a sostegno della propria decisione.

Esaurita questa esposizione saranno esaminate le ragioni in fatto e in diritto svolte nell'atto di appello del Pubblico Ministero.

---

## **I FATTI**

### **Premessa**

**Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.**

**a.) La vicenda dei cento milioni versati da Giancarlo GORRINI ad Antonio DI PIETRO.**

La prima versione della vicenda dei cento milioni versati da Giancarlo GORRINI ad Antonio DI PIETRO risulta dalle dichiarazioni rilasciate dal GORRINI all'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia in data 23 novembre 1994 (vedasi foglio 48 e seguenti, volume I).

Il GORRINI, già vice presidente della MAA Assicurazioni di Milano ha dichiarato:

-di avere conosciuto Antonio DI PIETRO sette o otto anni addietro, quando questi era già diventato magistrato presso la Procura di Milano, dopo avere lasciato altro incarico nella Polizia di Stato, tramite Eleuterio REA, all'epoca capo della Digos di Milano;

-di avere instaurato con DI PIETRO un semplice rapporto di cordialità, concretatosi in incontri occasionali organizzati dal comune amico Eleuterio REA;

-di essere quindi rimasto "alquanto sorpreso" quando l'imputato, a cavallo fra il 1989 e il 1990, gli aveva chiesto (in un primo momento tramite Osvaldo ROCCA, suo dipendente nell'ambito della MAA), un prestito personale di 100 milioni di lire;

-di avere ricevuto Antonio DI PIETRO nel proprio ufficio, e di essersi indotto a concedere il richiesto prestito dopo avere appreso che il denaro sarebbe servito per la sistemazione di una casa nei pressi di Bergamo, da assegnare al figlio di primo letto del magistrato, che manifestava problemi di convivenza con la nuova compagna del proprio padre);

-di avere effettuato la materiale elargizione del prestito consegnando al ROCCA, qualche giorno dopo, sei assegni per complessivi 100 milioni, e di essere venuto a

---

**I F A T T I**

**Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.**

**a.) La vicenda dei cento milioni versati da Giancarlo GORRINI ad Antonio DI PIETRO.**

conoscenza che i titoli erano stati tramutati dal ROCCA stesso in denaro contante, e che questo era stato consegnato al DI PIETRO nell'ufficio del ROCCA, presso la sede dell'Ispettorato sinistri della MAA;

-di non aver preso con il magistrato, prima della consegna del denaro, accordi circa i termini della restituzione, ma, semplicemente, di essere stato fatto partecipe dal DI PIETRO, in occasione di una breve visita che egli aveva fatto al medesimo in Procura nell'ottobre del 1992, dell'esistenza di risparmi nel frattempo dal DI PIETRO accumulati su di un libretto al portatore in vista di una restituzione della somma che gli era stata prestata;

-di non avere peraltro, in quell'anno, ricevuto in restituzione, neppure in parte, la somma prestata, e di essersi fortemente sorpreso quando, il 27 settembre e il 3 ottobre 1994, Antonio DI PIETRO provvide a restituirgli, tramite il ROCCA, in due "tranches" di 50 milioni, la somma che gli era stata prestata;

-di avere avuto la curiosità di sapere perchè il DI PIETRO si era indotto a restituirgli il denaro, e di avere appreso dal proprio collaboratore SANTILLO Attilio, in confidenza con il ROCCA, che questi gli aveva detto che probabilmente il magistrato si era spaventato in ragione del parlare che lo stesso GORRINI aveva fatto della vicenda;

-di ricordare che, dopo la restituzione, Antonio DI PIETRO gli aveva telefonato per ringraziarlo, e gli aveva spiegato che aveva potuto onorare il suo debito grazie all'incasso di somme derivanti da diritti di autore relativi alla pubblicazione e alla vendita di un proprio libro;

-di avere ricevuto in omaggio, inviatagli da Antonio DI PIETRO, una copia di tale libro.

Interrogato dal Pubblico Ministero in data 26 maggio 1995 (vedasi foglio 118 e

---

**I F A T T I**

**Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.**

**a.) La vicenda dei cento milioni versati da Giancarlo GORRINI ad Antonio DI PIETRO.**

seguenti, volume II), GORRINI ha modificato in parte la versione dei fatti resa all'Ispettore ministeriale. In particolare:

-ha dichiarato di avere conosciuto Antonio DI PIETRO negli anni '70, quando questi era ancora funzionario di Polizia, e di avere instaurato con lo stesso un rapporto confidenziale;

-ha assunto di essere stato lui stesso a presentare il ROCCA al magistrato;

-ha riferito che Antonio DI PIETRO, pur senza aver preso accordi circa i tempi del rimborso, gli aveva detto: "appena posso te li darò".

-ha precisato, a rettifica di quanto dichiarato agli ispettori ministeriali, che, almeno in un caso, la restituzione fu effettuata non attraverso il ROCCA, ma attraverso il proprio autista, ADRAGNA Enzo.

Interrogato il 28 giugno 1995 (vedasi foglio 999 e seguenti, volume V), il GORRINI ha dichiarato che molte circostanze che egli aveva riferito gli erano state rammentate dal ROCCA nel settembre del 1994, in concomitanza con le notizie, apparse sulla stampa, circa l'attacco a Paolo BERLUSCONI da parte di DI PIETRO.

Nell'interrogatorio del 14 febbraio 1996 (vedasi foglio 11194 e seguenti, volume XLV/II) il GORRINI ha sostenuto infine che la consegna dei cento milioni non era mai stata un prestito, ha dichiarato (così ritornando a quanto aveva detto all'Ispettore ministeriale), che fra lui e DI PIETRO non correva una particolare intimità, e che, pur considerandosi un uomo generoso, si era indotto a soddisfare Antonio DI PIETRO perchè si trattava di un magistrato; ha narrato, inoltre, del vivo stupore che lo prese quando si vide restituire i denari, e come avesse correlato il fatto a timori o a preoccupazioni nutrite da DI PIETRO in ordine alle notizie, già circolanti, sulle sue discutibili frequentazioni.

Sulla vicenda hanno poi reso dichiarazioni, in particolare, ROCCA Osvaldo,

---

**( F A T T I )**

**Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.**

**a.) La vicenda dei cento milioni versati da Giancarlo GORRINI ad Antonio DI PIETRO.**

STRAGAPEDE Rocco, e l'imputato.

ROCCA Osvaldo (sia all'Ispettore ministeriale che al Pubblico Ministero, anche in sede di confronti con il GORRINI: vedasi foglio 133 e seguenti, volume II) ha dichiarato:

-di avere lui stesso offerto ad Antonio DI PIETRO l'aiuto economico di cui si tratta, in virtù della solida amicizia che fra di loro era insorta negli anni 86/87, dopo che si erano conosciuti nel corso di una battuta di caccia;

-di avere parlato al GORRINI della necessità di DI PIETRO, di avere riscontrato la pronta volontà del primo di accollarsi l'esborso, e di aver ricevuto dal GORRINI la somma richiesta, in contanti, perchè fosse messa a disposizione del magistrato;

-di non aver consacrato l'accordo in forme documentali, attesa l'amicizia con DI PIETRO, e di avere detto a questi che la restituzione sarebbe avvenuta con agio, una volta che il primo ne avesse avuto la possibilità;

-di avere avuto modo di constatare, in occasione del prestito di 20 milioni per la vettura Mercedes (vedasi il successivo paragrafo 2) che il magistrato aveva aperto un libretto al portatore su cui via via depositava i propri risparmi in vista della restituzione delle somme ricevute in prestito, di avere ricevuto offerta, da parte di DI PIETRO, di una parziale restituzione del debito nel 1993, e di non aver accettato tale restituzione, avendo ribadito al magistrato di poter attendere senza urgenza la restituzione dell'intero;

-di avere ricevuto dal DI PIETRO la comunicazione di poter finalmente onorare il proprio impegno perchè la pubblicazione di un libro giuridico gli stava per procurare una consistente somma per diritti d'autore, e di avere quindi, nel 1994, ricevuto in restituzione tutte le somme che erano state prestate al magistrato;

-di ricordare come il GORRINI, all'atto della restituzione, ebbe ad alterarsi,

---

**I FATTI**

**Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.**

**a.) La vicenda dei cento milioni versati da Giancarlo GORRINI ad Antonio DI PIETRO.**

dichiarando come egli non aveva alcuna intenzione di ricevere quel denaro, essendo persona incline ad una estrema generosità (vedasi verbale dell'interrogatorio 6 luglio 1995, foglio 1189, volume VI).

STRAGAPEDE Rocco, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e stretto collaboratore di Antonio DI PIETRO, escusso dalla Polizia Giudiziaria il 21 giugno 1995 (vedasi foglio 792 volume IV) ha dichiarato che questi lo aveva incaricato di aprire un libretto di risparmio a suo nome presso l'agenzia di Milano, piazza 5 Giornate, al fine di accumularvi la somma necessaria a restituire al ROCCA i 20 milioni prestatigli prima per l'acquisto della Mercedes, e poi per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di Curno (Bergamo); ha dichiarato di aver provveduto all'estinzione del libretto nel maggio del 1994, quando sullo stesso erano depositati 28 milioni, consegnando a DI PIETRO 5 assegni circolari da 5 milioni ciascuno e 3 milioni di lire in contanti, e di avere, circa una settimana dopo, recapitato al ROCCA, presso l'ufficio MAA di via Tonale (MI), su incarico di DI PIETRO, 4 dei predetti assegni.

Quanto all'imputato, questi, dopo aver dichiarato di avere rivolto la richiesta della somma di cui si tratta all'amico ROCCA, facendo affidamento sulla solida (o, quantomeno, supposta tale) posizione economica dello stesso, senza peraltro ignorare che la somma potesse provenire dai GORRINI, ha affermato che si era trattato di un vero e proprio prestito, soggetto a restituzione, se pur in tempi non definiti; ha dichiarato di aver affrontato l'argomento con il GORRINI soltanto nel 1992, in occasione di una visita in Procura da parte di costui (a ciò indotto dal rapporto di amicizia fra il ROCCA e il GORRINI, a lui noto, e quindi parlando al GORRINI del prestito, ed informandolo che stava depositando del denaro su di un apposito libretto al portatore, per poter provvedere alla restituzione, con ampie rassicurazioni, da parte del GORRINI, in ordine all'assenza di ogni urgenza al riguardo); ha asserito di aver potuto saldare il suo debito nell'ottobre del 1994 per i guadagni derivatigli dalla pubblicazione, da parte

---

**I F A T T I**

**Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.**

**a.) La vicenda dei cento milioni versati da Giancarlo GORRINI ad Antonio DI PIETRO.**

della Editrice Larus, di un libro giuridico, non escludendo di aver telefonato al GORRINI per ringraziarlo, e di avergli forse anche proposto di partecipare ad una cena, ma negando di aver inviato al GORRINI, in omaggio, una copia del suo libro; ha definito il suo rapporto con GORRINI come quello di una discreta conoscenza, senza assiduità di frequentazione; ha ammesso, come cosa del tutto naturale, di avere nutrito sentimenti di riconoscenza sia nei confronti del GORRINI che del ROCCA (vedasi interrogatori del 2 e 7 luglio 1995, fogli 4312-4375, 5053-5055, volume XXIV, e del 29 novembre 1995, fogli 9968-9988, volume XL); ha infine chiarito, a specifica contestazione, di non aver restituito la somma nel 1993 (in relazione alla circostanza che il GORRINI in data 26 luglio 1993 era già stato condannato in primo grado dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Milano per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita e falso in bilancio in relazione alla gestione della MAA), perchè non si sentiva debitore del GORRINI stesso, e, soprattutto, perchè viveva il rapporto di cui si tratta come assolutamente lecito.

**b.) L'episodio della vettura "Mercedes".**

Tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990 Antonio DI PIETRO ha ricevuto da Osvaldo ROCCA una vettura "Mercedes" 300 CE, di proprietà della MAA Assicurazioni, che la Compagnia aveva recuperato dopo la liquidazione di un sinistro per furto, avvenuto il 25 ottobre 1988, effettuata mediante versamento di lire 65.000.000 all'assicurato, e dopo il dissequestro del mezzo da parte dell'Autorità Giudiziaria di Cremona, in data 24 ottobre 1989 (cfr. foglio 7386 e seguenti, volume XXXII).

Il DI PIETRO, pochissimo tempo dopo la ricezione della vettura, l'ha venduta all'amico avvocato Giuseppe LUCIBELLO per la somma di lire 20.000.000, e ha incassato la somma senza corrisponderla alla Compagnia di assicurazione.

Questi fatti sono assolutamente pacifici.

Merita invece di essere evidenziato il ritrovamento di due appunti a firma ROCCA

---

**I FATTI**

**Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.**

**b.) L'episodio della vettura "Mercedes".**

e ZANOTTI (dirigente, all'epoca, dell'Ufficio Recupero della MAA), recanti le date del 9 e 16 maggio 1994, che attestano la mancanza di ogni pagamento relativo alla vendita della Mercedes fino a quel momento (vedasi foglio 7469 volume XXXII). Il GORRINI, infatti, come vedremo (vedasi infra, lettera "b"), ha avanzato dei dubbi sulla effettiva compilazione degli appunti nei giorni risultanti dalle date in essi indicati.

Per quanto riguarda lo svolgimento successivo dei fatti, le posizioni dell'imputato e del GORRINI, e quelle degli altri dichiaranti utili ai fini della decisione possono essere così riassunte:

a.) Antonio DI PIETRO ha affermato: che la Mercedes gli era stata procurata dal ROCCA, quando si era fuso il motore della sua vettura; che il fatto si collocava in un'epoca di poco anteriore al prestito dei 100 milioni; che il prezzo era stato stabilito in soli 20 milioni perchè si trattava di vettura che necessitava della ripunzonatura del telaio e di varie riparazioni, e, quindi, anche di vettura non immediatamente disponibile; che egli ebbe a vendere la vettura al LUCIBELLO avendo trovato altro veicolo immediatamente utilizzabile; che, subito dopo la vendita, iniziò a risparmiare attraverso l'apertura di un libretto al portatore, onde poter restituire al ROCCA i 20 milioni ricevuti dal LUCIBELLO; che la restituzione avvenne nell'estate del 1994 quando, tramite il poliziotto STRAGAPEDE, furono consegnati al ROCCA 4 assegni circolari da 5 milioni ciascuno, provenienti dal libretto sopra menzionato;

b.) Giancarlo GORRINI ha dichiarato di aver provveduto ad emettere assegno per 20 o 25 milioni, con contestuale emissione di fattura di vendita da parte della MAA, quando il ROCCA gli aveva proposto di procurare al DI PIETRO la Mercedes, e ciò nonostante si trattasse di veicolo del valore di circa 60 milioni. Il GORRINI ha poi aggiunto che il ROCCA non lo aveva mai informato dell'avvenuta restituzione della somma da parte del DI PIETRO, che la vettura era stata intestata ad una ignota donna amica del DI PIETRO, ma in realtà venduta al LUCIBELLO, e che costui aveva nello stesso periodo acquistato altra vettura della MAA di minor valore, essa pure proveniente da un recupero per liquidazione di sinistro, e ha concluso che egli aveva

---

### **I FATTI**

**Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.**

**b.) L'episodio della vettura "Mercedes".**

inteso regalare la vettura al DI PIETRO (vedasi interrogatorio GORRINI 26 maggio 1995 e 14 dicembre 1995 a foglio 11194 volume XLVII). Va anche ricordato che il GORRINI, a mezzo "fax" di poco precedente l'Udienza Preliminare del 26 febbraio 1996, ha avanzato l'ipotesi che il ROCCA abbia compilato l'appunto, sopra menzionato, concemente la mancata contabilizzazione del pagamento della Mercedes (in contrasto quindi con quanto da esso GORRINI affermato), soltanto nel novembre del 1994, in coincidenza con la deposizione resa all'ispettore DE BIASE (vedasi fax 10 febbraio 1996 in volume D, faldone X3).

Il Giudice dell'Udienza Preliminare ha inoltre evidenziato come il GORRINI, in una conversazione telefonica del 4 giugno 1995 ore 15.45 (pagina 61 e seguenti perizia, utenza VASATURO), ad una domanda del giornalista NUZZI sul valore dell'auto, abbia detto soltanto che avrebbero dovuto essere esaminati *"i documenti precisi"*, e come lo stesso, in altra conversazione telefonica con Attilio SANTUCCIO del 23 maggio 1995 ore 9.15 (pagina 91 e seguenti perizia, utenza SANTUCCIO), parlando delle vetture affidate alla concessionaria PRATI nel 1990, abbia avuto a dire che *"PRATI le cedeva per niente, per mille lire"*.

c.) Osvaldo ROCCA ha dichiarato che, all'inizio, la consegna della vettura a DI PIETRO era stata considerata una vendita con pagamento rateale privo di scadenza, e che il rapporto, dopo la vendita del veicolo al LUCIBELLO, si era risolto in un prestito in favore di DI PIETRO; ha affermato di avere informato il GORRINI sia dell'originario rapporto, sia della sua trasformazione successiva; ha riferito che il GORRINI si era subito mostrato disponibile a procurare la Mercedes al DI PIETRO nei termini sopra descritti, assicurando che avrebbe provveduto lui stesso a sistemare contabilmente la pratica presso la MAA, e manifestando l'intenzione di volere regalare la vettura al magistrato; ha dichiarato che egli, confidando sull'impegno del GORRINI, aveva concesso al DI PIETRO in prestito la somma di 20 milioni; ha precisato di non avere mai comunicato a DI PIETRO che GORRINI era intenzionato a regalargli la Mercedes; ha ricordato di avere verificato, poco prima della restituzione dei 20 milioni, la pratica

---

**I FATTI**

**Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.**

**b.) L'episodio della vettura "Mercedes".**